

Circolari Speciali

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FALLIMENTARE

Sistema **RATIO**
Centro Studi Castelli



È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20.08.2015, n. 192, S.O. n. 50 la L. 6.08.2015, n. 132 di conversione del [D.L. 27.06.2015, n. 83](#), contenente misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'Amministrazione Giudiziaria. Si sintetizzano le principali disposizioni relative alla disciplina fallimentare, al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione del debito e alla procedura esecutiva.

NOVITÀ PER IL FALLIMENTO

Requisiti per la nomina a curatore

[Art. 28 R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33, c. 5 R.D. 16.03.1942, n. 267.
- È istituito presso il Ministero della Giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali.
- Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

Compenso del curatore

[Art. 39 R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.

Rapporti processuali

[Art. 43 R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per specifiche finalità. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.

Atti a titolo gratuito

[Art. 64 R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- I beni oggetto degli atti a titolo gratuito sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. In tal caso ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'art. 36 R.D. 16.03.1942, n. 267.

Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

[Art. 67 R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- È ampliata la previsione delle fattispecie esonerate dall'azione revocatoria.
- Infatti, non sono soggette all'azione revocatoria:
 - gli immobili a uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
 - gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b) R.D. 16.03.1942, n. 267 deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 C.C. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel Registro delle Imprese su richiesta del debitore;
 - gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161 R.D. 16.03.1942, n. 267.

Decadenza dell'azione e computo dei termini

[Art. 69-bis R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli artt. 64, 65, 67, cc. 1 e 2, e 69 R.D. 16.03.1942, n. 267 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese.

Rapporti pendenti

[Art. 72 R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- Le disposizioni relative alla sospensione dell'esecuzione di un contratto in caso di fallimento di una parte, non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis C.C. avente ad oggetto un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente.

Programma di liquidazione

[Art. 104-ter R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- Viene ulteriormente circoscritto il termine entro cui il Curatore deve redigere il programma di liquidazione, che in ogni caso deve essere elaborato e sottoposto all'approvazione del comitato dei creditori non oltre 180 giorni dalla data della sentenza di fallimento. Il mancato rispetto del termine di 180 giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.
- Nel programma, inoltre, deve essere indicato il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo. Il termine non può eccedere 2 anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.
- Il curatore può essere autorizzato ad affidare anche a società specializzate alcuni aspetti relativi alla liquidazione dell'attivo.
- In linea generale, è giusta causa di revoca del Curatore il mancato rispetto senza giustificato motivo dei termini previsti dal programma di liquidazione.

Modalità delle vendite

[Art. 107 R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- La norma viene integrata con la previsione relativa alla rateizzazione del versamento del prezzo delle vendite e della liquidazione dell'attivo, e sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 569, c. 3, 3° periodo, 574, c. 1, 2° periodo e 587, c. 1, 2° periodo C.P.C.
- In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati il curatore effettua la pubblicità prevista dall'art. 490, c. 1 C.P.C. almeno 30 giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.

Casi di chiusura

[Art. 118 R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- Viene previsto che la chiusura della procedura di fallimento nel caso di chiusura per compimento di ripartizione finale dell'attivo, non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 43 R.D. 16.03.1942, n. 267. In deroga all'art. 35 R.D. 16.03.1942, n. 267, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'art. 117, c. 2 R.D. 16.03.1942, n. 267.
- Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'art. 119 R.D. 16.03.1942, n. 267. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'art. 142 R.D. 16.03.1942, n. 267, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.

NOVITÀ PER IL CONCORDATO PREVENTIVO E GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Requisiti della proposta di concordato

[Art. 160 R.D. 16.03.1942, n. 267](#)
[Art. 161 R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- La proposta di concordato deve soddisfare almeno il 20% dei crediti chirografari. La disposizione non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis R.D. 16.03.1942, n. 267.
- La proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

Proposte concorrenti nel concordato

[Art. 163, cc. 4-7 R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- È prevista la possibilità per i creditori di presentare proposte alternative e concorrenti a quella presentata dal debitore. In particolare, uno o più creditori, che rappresentino almeno il 10% dei crediti, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo.
- Tale proposta non potrà essere ammessa se il professionista nella relazione ex art. 161, c. 3 R.D. 16.03.1942, n. 267, attesta che la proposta di concordato del debitore assicura comunque il pagamento, anche dilazionato, di almeno il 40% dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale, soddisfa almeno il 30% dei crediti chirografari.

Offerte concorrenti nel concordato

[Art. 163-bis R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- S'introduce una procedura competitiva per i concordati preventivi che prevedano un'offerta, già presentata da parte di un soggetto individuato, per il trasferimento (in favore del debitore e verso un corrispettivo in denaro) dell'azienda o di uno o più suoi rami o di specifici beni.
- Il Tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo e ciò anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni.
- Tale disciplina si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'art. 161, c. 6 R.D. 16.03.1942, n. 267, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda.

Contratti pendenti

[Art. 169-bis R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- La richiesta di scioglimento dal contratto ancora ineseguito o non compiutamente eseguito può essere avanzata **anche successivamente** alla presentazione del ricorso ex art. 161 R.D. 16.03.1942, n. 267.
- Lo scioglimento (o la sospensione) del contratto ha effetto dalla data di comunicazione all'altro contraente del decreto del giudice.
- Il credito (a titolo di indennizzo) che vanta il contraente per il danno da mancato adempimento è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ex art. 161 R.D. 16.03.1942, n. 267.
- In caso di scioglimento del contratto di **locazione finanziaria**, il concedente:
 - ha diritto alla restituzione del bene;
 - deve versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale: la somma versata al debitore è acquisita alla procedura;
 - ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Finanza interinale urgente

[Art. 182-quinquies, c. 3 R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- Il debitore che ha presentato anche solo un “concordato in bianco” (art. 161, c. 6 R.D. 16.03.1942, n. 267), ovvero un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis R.D. 16.03.1942, n. 267) o ancora un “pre-accordo” (art. 182-bis, c. 6 R.D. 16.03.1942, n. 267) può depositare in Tribunale uno specifico ricorso finalizzato a ottenere l’autorizzazione a contrarre in via d’urgenza finanziamenti funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal Tribunale ex art. 161, c. 6 (concordato con riserva), o all’udienza di omologazione ex art. 182-bis, c. 4, o alla scadenza del termine ex art. 182-bis, c. 7 R.D. 16.03.1942, n. 267.
- Nell’istanza il debitore deve precisare:
 - la destinazione dei finanziamenti;
 - che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti;
 - che, in assenza del finanziamento, deriverebbe un pregiudizio imminente e irreparabile all’azienda.
- Tali finanziamenti, anche nella forma del mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda, sono prededucibili ex art. 111 R.D. 16.03.1942, n. 267.

Adesione alla proposta di concordato

[Art. 178 R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- È stata abrogata la disposizione del silenzio-assenso dei creditori: la previgente norma prevedeva, infatti, che i creditori avvisati che in adunanza non avevano esercitato il voto e che dopo l’adunanza non avevano espresso il loro dissenso erano considerati **consenzienti** e come tali erano considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti.

NOVITÀ PER L'ESECUZIONE FORZATA**Forma del precetto**

[Art. 480, c. 2 C.P.C. modif. dall'art. 13, c. 1, lett. a\) D.L. n. 83/2015](#)

- A partire dal 21.08.2015, data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83/2015, l'atto di precetto deve contenere l'ulteriore avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo loro un piano del consumatore. La mancanza di questo avvertimento comporta la nullità del precetto.

Portale delle vendite pubbliche

[Art. 490, cc. 1 e 3 C.P.C. modif. dall'art. 13, c. 1, lett. b\) D.L. n. 83/2015](#)
[Art. 631-bis C.P.C. introd. dall'art. 13, c. 1 lett. ee\) D.L. n. 83/2015](#)
[Art. 161-quater disp.att. C.P.C. introd. dall'art. 14 c. 1 lett. c\) D.L. n. 83/2015](#)
[Art. 18-bis D.P.R. n. 115/2002 introd. dall'art. 15 D.L. n. 83/2015](#)

- Gli avvisi relativi alle vendite giudiziarie dovranno essere pubblicati sull'istituendo portale delle vendite pubbliche: un'unica area web gestita dal Ministero della Giustizia. La pubblicazione sul portale è obbligatoria e qualora non venga effettuata nel termine stabilito dal giudice, verrà dichiarata l'estinzione della procedura. Tale pubblicità dovrà essere effettuata a cura del professionista delegato o del commissionario ed in mancanza dal creditore precedente, previo versamento di un contributo unificato di € 100,00 per le vendite immobiliari e di beni mobili registrati.
- La disposizione entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche.

Ricerca telematica dei beni da pignorare

[Art. 492-bis C.P.C. modif. dall'art. 13, c. 1, lett. ff\) D.L. n. 83/2015](#)

- A decorrere dal 27.06.2015, qualsiasi creditore (non più solo il precedente) può essere autorizzato dal giudice alla ricerca telematica, mediante apposita istanza da presentarsi decorso il termine di cui all'art. 482 C.P.C. (minimo 10 giorni dalla notifica del precetto).
- In attesa della piena funzionalità delle strutture tecnologiche in dotazione agli Ufficiali Giudiziari, si consente temporaneamente al creditore istante di ottenere le informazioni direttamente dai gestori delle banche dati telematiche.
- Tale possibilità riguarda al momento solo l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché le banche dati degli enti previdenziali.

Rateizzazione nella conversione del pignoramento

[Art. 495, c. 4 C.P.C. sost. dall'art. 13, c. 1, lett. c\) D.L. n. 83/2015](#)

- Viene introdotta la rateizzazione anche nella conversione del pignoramento mobiliare. Nelle procedure immobiliari si consente al giudice di prolungare le rateizzazioni mensili fino a un massimo di 36 (non più 18) per giustificati motivi.
- Nel contempo, si introduce l'obbligo di ripartire ogni 6 mesi tra i creditori le somme versate dal debitore.
- La nuova disposizione si applica ai procedimenti pendenti alla data del 27.06.2015.

Rateizzazione del prezzo nella vendita forzata

[Art. 530 C.P.C. modif. dall'art. 13, lett. e\) D.L. n. 83/2015](#)
[Art. 574, c. 1 C.P.C. modif. dall'art. 13, c. 1, lett. t\) D.L. n. 83/2015](#)

- Salvo il caso in cui vi sia un intervento di altri creditori ed i beni siano pari o inferiori a € 20.000,00, il giudice dell'esecuzione può disporre che il prezzo nella vendita forzata sia versato ratealmente entro un termine non superiore a 12 mesi.
- Nelle esecuzioni immobiliari, in caso di versamento rateale del prezzo, l'acquirente potrà essere autorizzato all'immissione in possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta.
- L'aggiudicatario decade se omette di versare una sola rata entro 10 giorni dalla scadenza.

Modifiche alla vendita forzata

[Art. 587 e ss. C.P.C. modif. dall'art. 13, c. 1, lett. u\) D.L. n. 83/2015](#)

- Sono profondamente riformate le modalità di vendita dei beni mobili ed immobili, in particolare con riguardo a queste ultime sono state modificate le disposizioni sulle offerte di acquisto e sul loro esame, in merito alla deliberazione sull'offerta ed alla gara tra gli offerenti, con la finalità di ottenere dalla vendita il massimo beneficio economico.
- Per le vendite immobiliari disposte a partire dal 27.06.2015, l'offerta di acquisto è inefficace se è inferiore di oltre 1/4 al prezzo stabilito nell'ordinanza.

Determinazione del valore dell'immobile pignorato

[Art. 568 C.P.C. modif. dall'art. 13, c. 1, lett. u\) D.L. n. 83/2015](#)

- Il giudice determina il valore dell'immobile da espropriare avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato. Viene eliminato il precedente criterio, ormai non più attuale, basato sulla rivalutazione della rendita catastale del fabbricato o della rendita dominicale del terreno. Diviene sempre obbligatoria la designazione del perito, il cui compenso viene ora ancorato non più al valore stimato del bene immobile bensì al prezzo ricavato dalla vendita.
- La relazione di stima deve altresì contenere obbligatoriamente anche:
 - a) la verifica delle regolarità edilizia ed urbanistica del bene, nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità ed in caso di opere abusive il controllo della possibilità di sanatoria con i relativi costi;
 - b) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione;
 - c) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi 2 anni, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.
- Vengono notevolmente ridotti i termini per il deposito della stessa.
- Le nuove disposizioni si applicano alle vendite disposte a partire dal 27.06.2015.

Nuovi limiti al pignoramento di pensioni e stipendi

[Art. 545, cc. 6 e 7 C.P.C. introd. dall'art. 13, c. 1, lett. l\) D.L. n. 83/2015](#)
[Art. 546, c. 1 C.P.C. introd. dall'art. 13, c. 1, lett. m\) D.L. n. 83/2015](#)

- Viene espressamente definito il c.d. minimo vitale, pari all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà (per l'anno 2015 corrispondente ad € 448,51 per 13 mensilità). Le somme dovute a titolo di pensione o di altri assegni di quiescenza in virtù della riforma non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà. Solo la parte eccedente è pignorabile di regola nei limiti di 1/5.
- Con riferimento al pignoramento del conto corrente, qualora le somme ivi accreditate derivino da pensione o stipendio, la nuova disposizione prevede che:
 - a) le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
 - b) quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti generali previsti dal 3°, 4°, 5° e 7° comma dell'art. 545 C.P.C., nonché dalle speciali disposizioni di legge (di regola nel limite di 1/5).
- Il pignoramento effettuato in violazione dei suddetti limiti è parzialmente inefficace e l'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Le nuove norme si applicano alle procedure esecutive iniziate dopo il 27.06.2015.

Esecuzione su beni indisponibili o donati

[Art. 2929-bis C.C. introd. dall'art. 12 D.L. n. 83/2015](#)

- La nuova disposizione consente al creditore di procedere ad espropriazione forzata o di intervenire nel processo esecutivo senza il previo esercizio dell'azione revocatoria quando l'atto di disposizione pregiudizievole:
 - a) sia compiuto a titolo gratuito dal debitore su propri beni immobili o mobili registrati successivamente al sorgere del credito;
 - b) abbia creato un vincolo di indisponibilità (fondo patrimoniale, trust autodichiarati, vincoli di destinazione ex art. 2645-ter C.C.) o si sostanzi in un'alienazione priva di corrispettivo (donazioni, trasferimenti a titolo gratuito in giudizi di separazione o divorzio, trust trilateri).
- A tal fine il creditore deve essere munito di titolo esecutivo ed aver trascritto l'atto di pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole. Il debitore, il terzo esecutato e qualsiasi altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre opposizione solo per i seguenti motivi:
 - a) inesistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie;
 - b) quando si contesta la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge nonché la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio medesimo.
- Le nuove disposizioni si applicano alle procedure esecutive iniziate a partire dal 27.06.2015.

Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari

[Art. 182-septies R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- Viene introdotta una disciplina speciale per l'accordo di ristrutturazione dei debiti nel caso di indebitamento prevalente (non inferiore alla metà del debito complessivo) con banche ed intermediari finanziari.
- In tale ipotesi, il debitore può chiedere l'estensione dell'accordo alle banche (e intermediari finanziari) non aderenti, aventi posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli degli aderenti, a condizione che:
 - tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede;
 - i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il 75% dei crediti della categoria.

Convenzione di moratoria

[Art. 182-septies R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- Analoga disciplina degli effetti sulle banche non aderenti si applica in relazione alle convenzioni (c.d. convenzioni di moratoria) che possono essere raggiunte su una eventuale moratoria temporanea dei crediti verso una o più banche aderenti all'accordo.
- Rimane ferma la necessità del raggiungimento del citato 75% dei creditori della categoria.

Nuove ipotesi di reato

[Art. 236 R.D. 16.03.1942, n. 267](#)

- È estesa l'applicabilità di alcune disposizioni penali già dettate per fallimento e concordato preventivo all'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e alla convenzione di moratoria.

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Massimiliano Todeschi, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy.